

APPENDICE N. 03

•••

POLIZZA COLLETTIVA N° 2021RCG00xxx-xxxxxx

CONTRAENTE:

PROMESA

Corso Roma, 9
15121 – Alessandria

CODICE FISCALE: 97729450011

EFFETTO: ore 24:00 del 31.12.2021

A mezzo della presente Appendice, che forma parte integrante della Polizza Collettiva sopraindicata, di comune accordo ed a corretta definizione degli accordi intercorsi tra le Parti, si conviene di modificare con effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2021 le Condizioni di Assicurazione di cui al “Mod. 425 21 Condizioni di Assicurazione RCG PROFESSIONE MEDICA – S.S.N. - Ed. 31.05.2021 come qui di seguito descritto.

I termini di cui alla presente Appendice intendono definire le seguenti modifiche alla portata della garanzia prestata dalla polizza, che si applicano a tutti gli Assicurati i quali, nel **Modulo di Adesione**, abbiano dichiarato di far parte della categoria “**Dipendenti di Strutture sanitarie e/o Socio Sanitarie Private**”

- i. La definizione di “**Richiesta di Risarcimento**” contenuta nella sezione “**GLOSSARIO**” è integralmente sostituita dalla seguente definizione:

Richiesta di Risarcimento:

- 1) La comunicazione scritta con la quale il Terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da presunto fatto colposo attribuibili all'Assicurato stesso e/o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni;
- 2) La citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per presunto fatto colposo, errore od omissione;
- 3) L'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto dell'assicurazione;
- 4) La comunicazione formale, secondo i dettami della Legge, con la quale la Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria Privata di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni informa l'Assicurato che la stessa è destinataria di una richiesta da parte di un Terzo di essere risarcito per un fatto che vede coinvolto l'Assicurato medesimo;
- 5) La comunicazione formale con la quale la Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria Privata di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalla Legge, informa l'Assicurato dell'avvio di trattative stragiudiziali col Danneggiato;
- 6) Il ricevimento da parte dell'Assicurato di un'istanza di conciliazione secondo quanto previsto dalla Legge;
- 7) La citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato da parte della Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria Privata e/o della Compagnia di Assicurazioni con l'imputazione di Colpa Grave nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge e/o dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.”

Non è considerata comunicazione formale della Struttura Sanitaria e/o Socio Sanitaria Privata Di appartenenza la richiesta di una semplice relazione tecnico-sanitaria

- ii. L'Articolo 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE è integralmente sostituito come di seguito descritto:

Articolo 1) Oggetto dell'Assicurazione

Verso pagamento del premio convenuto, di cui al punto 8 della Scheda di Polizza, e alle condizioni tutte di questa Polizza, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito nel Glossario e stabilito nel Certificato di Assicurazione, prestano l'assicurazione nella forma "Claims Made" enunciata all'Articolo 2, e si obbligano a tenere indenne l'Assicurato per le azioni di rivalsa a seguito di sentenza di condanna per Colpa Grave ovvero di ogni somma che questi sia tenuto legalmente a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi inclusi i pazienti in tutti i casi in cui le richieste di risarcimento, come definite nel Glossario, generino una sentenza di condanna al risarcimento per Colpa Grave).

L'assicurazione si intende estesa anche in occasioni di interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell'attività retribuita, in tale ipotesi la copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve con un sottolimito per sinistro di € 1.000.000 (un milione).

Resta ferma l'esclusione dalla presente copertura dei danni che siano riconducibili ad obbligazioni contrattuali direttamente assunte con il paziente dall'esercente la professione sanitaria.

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni previsti dalla Polizza Collettiva sopraindicata.

La presente Appendice viene emessa in tre esemplari, di 2 (due) pagine ciascuno, ad un solo effetto.

Milano, 31.12.2021

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

PROMESA
Corso Roma, 8 - 15121 Alessandria
C.F. 97729450041